

DELIBERA N. 49/22/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE R.T.M. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO A CARATTERE COMUNITARIO IN AMBITO LOCALE
"TELESPAZIO MESSINA") PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI
CUI ALL'ART. 37, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO
2005, N. 177, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 3, COMMA 2,
DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 07/2021 - PROC. 09/22/FB-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 aprile 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *"Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato"* e in particolare l'art 71, comma 2, ai sensi del quale *"I procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico risultino non ancora definiti, proseguono con l'applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177"*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, e in particolare l’art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (CO.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Sicilia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle*

norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi” ed inoltre che “l'attività di vigilanza si espleta attraverso l'accertamento dell'eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

L'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, in base all'accordo di collaborazione stipulato con il CO.RE.COM. Sicilia per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi, con nota prot. n. GMB/2021 del 3 dicembre 2021 (protocollo CO.RE.COM. n. 41953 del 6 dicembre 2021) ha comunicato di aver provveduto all'acquisizione delle registrazioni dei programmi messi in onda nel periodo compreso tra il 27 settembre ed il 3 ottobre 2021 dal fornitore del servizio media audiovisivo a carattere comunitario “*TELESPAZIO MESSINA - LCN 611*”, dell'Associazione Culturale R.T.M., con sede legale in Messina, via U. Bonino n. 11, e di aver rilevato dall'esame dei palinsesti:

- presunte violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. f) dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS in quanto in alcune fasce orarie risulta superato il tetto del 5% di pubblicità ed inoltre, nelle giornate del 28 e 29 settembre e 02 ottobre 2021, fra le ore 7:00 e le ore 21:00, è stata trasmessa una percentuale di programmi autoprodotti inferiore al 50% della relativa programmazione;

- presunte violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'articolo 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto risultano messi in onda spot privi della dicitura “*pubblicità*”.

Con provvedimento CONT. N.7/ANNO 2021/N°PROT.44429/2021 del 22 dicembre 2021, il CO.RE.COM. Sicilia ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato all'Associazione Culturale R.T.M. quanto segue:

- la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, lett. f) dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS sia per il superamento, nel periodo compreso tra il 27 settembre ed il 3 ottobre 2021, del tetto del 5% di pubblicità in alcune fasce orarie, sia per la trasmissione, nelle giornate del 28 e 29 settembre e del 2 ottobre 2021, fra le ore 7:00 e le ore 21:00, di una percentuale di programmi autoprodotti inferiore al 50% della relativa programmazione;

- la presunta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'articolo 3, comma

2, della delibera n. 538/01/CSP per la messa in onda da parte del citato servizio media di spot privi della dicitura “pubblicità” nelle seguenti giornate ed orari:

Giorno 27/09/2021 alle ore:

01:03:33 02:03:00 03:00:04 09:01:13 10:01:46 11:02:29 12:07:25 13:37:05 14:00:07
14:59:54 16:09:03 17:02:34 17:04:42 17:59:47 19:59:44 21:00:51 22:01:05 23:06:47

Giorno 28/09/2021 alle ore:

01:03:51 02:00:57 02:59:49 08:00:33 09:00:56 10:01:54 11:23:16 12:20:25 13:01:47
14:00:36 14:02:44 14:06:13 15:01:05 16:09:13 17:00:50 17:03:03 17:59:41 19:00:58
20:01:35 22:17:31 23:07:19 23:59:33

Giorno 29/09/2021 alle ore:

00:00:00 01:00:05 02:03:00 03:02:13 09:01:23 09:59:27 11:04:48 12:09:28 13:18:13
13:59:31 15:02:04 16:08:21 16:59:37 17:01:53 18:00:18 19:02:05 20:02:00 21:01:26
22:35:55 23:03:08

Giorno 30/09/2021 alle ore:

00:00:40 01:36:19 02:11:47 03:01:06 09:36:24 10:12:27 11:04:15 12:02:10 13:06:22
14:00:23 15:01:46 16:09:47 17:02:36 17:04:50 19:00:16 20:02:37 21:01:39 22:04:40
23:02:15

Giorno 01/10/2021 alle ore:

01:03:55 02:03:10 08:00:00 09:24:45 11:04:10 12:07:50 13:10:45 15:01:00 16:08:55
19:24:20 20:00:25 21:01:25 22:02:50

Giorno 02/10/2021 alle ore:

01:04:35 02:02:20 03:00:00 09:03:35 10:02:00 11:05:00 12:04:35 14:00:35 19:03:25
20:01:20 21:01:15 22:04:25 23:04:00

Giorno 03/10/2021 alle ore:

01:03:50 02:00:50 03:00:35 11:03:00 13:09:20 15:00:30 17:00:10 17:02:20 18:00:45
19:01:15 20:02:25 21:01:25 22:03:10 23:06:20

2. Deduzioni della società

L'Associazione Culturale R.T.M. - cui il citato provvedimento CONT. N.7/ANNO 2021/N°PROT.44429/2021 del 22 dicembre 2021 è stato notificato in pari data - con note prott. n. 2734 e 2375 del 21 gennaio 2022 ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione nonché accesso agli atti del procedimento, presentando memorie giustificative e chiedendo l'annullamento del provvedimento per i seguenti motivi:

- l'atto di accertamento e contestazione è stato formato e sottoscritto da soggetto non competente ai sensi dell'articolo 5 del “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” secondo cui “*il procedimento sanzionatorio si avvia con la notificazione di un atto di contestazione al trasgressore, sottoscritto dal Direttore competente*”;

- l'atto di contestazione relativo alla presunta violazione dell'articolo 1, comma 1, lett. f) dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS risulta oltremodo generico – in violazione di ogni diritto di difesa e contraddittorio – mancando qualsivoglia allegazione assertiva inerente ai criteri e modalità di computo applicati ai fini della determinazione

obiettiva delle presunte violazioni, né risulta allegato allo stesso atto di accertamento idonea documentazione asseverativa di tale determinazione, non potendosi evidentemente ritenere assolto tale obbligo sic et simpliciter rinviando per relationem ad una documentazione cui il soggetto destinatario dell'atto di contestazione dovrebbe accedere motu proprio seguendo una distinta procedura amministrativa, dunque illegittimamente comprimendosi il termine stesso di trenta giorni per l'esercizio della facoltà di predisporre scritti difensivi ex art. 18 della legge n. 689/1981;

- le censure di legittimità sopra esposte in relazione alla violazione del diritto di difesa e contraddittorio del soggetto destinatario dell'atto di contestazione si ripropongono anche per la contestazione relativa alla presunta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'articolo 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, che appare priva della necessaria specificità in termini assertivi ed asseverativi;

- con riguardo alla presunta violazione dell'articolo 1, comma 1, lett. f) dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, se ne contesta nel merito l'infondatezza, sia con riferimento all'asserito superamento del tetto del 5% di pubblicità per ora di diffusione in alcune fasce orarie, sia con riferimento alla trasmissione di programmi originali autoprodotti in percentuale inferiore al 50% della relativa programmazione giornaliera in onda fra le ore 7:00 e le ore 21:00;

- con riguardo alla contestazione relativa alla presunta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'articolo 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, si contesta l'infondatezza della fattispecie sanzionatoria in quanto la norma di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, prevede che per tenere chiaramente riconoscibili e distinguibili la pubblicità televisiva e le televendite dal contenuto editoriale si possano utilizzare *“mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”*, dunque non imponendo necessariamente l'impiego della dicitura *“pubblicità”* come erroneamente ritenuto nell'atto di contestazione. Contrariamente a quanto apoditticamente contestato, la pubblicità televisiva mandata in onda da *“TELESPAZIO MESSINA”* nei periodi individuati risulta chiaramente riconoscibile e distinguibile dal contenuto editoriale, attraverso l'utilizzo di mezzi ottici, ovvero acustici o spaziali – parimenti ammessi dalla norma – ugualmente idonei a tal uopo;

- quanto allo specifico riferimento alla presunta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, si evidenzia l'antinomia di detta norma rispetto alla previsione dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che al contrario ammette l'utilizzo di *“mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”* non imponendo necessariamente l'impiego di una dicitura *“pubblicità”*; al riguardo se l'articolo 3, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP del 27 luglio 2001 costituisce fonte di diritto di secondo grado rispetto alla disposizione legislativa di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'antinomia tra le due norme deve risolversi comunque nella illegittimità della norma di grado inferiore – per violazione del principio di gerarchia delle fonti di diritto – che non può disciplinare la fattispecie in contrasto con quella di grado superiore e pertanto deve concludersi sull'abrogazione tacita dell'articolo 3, comma 2, dell'allegato A) alla delibera

n. 538/01/CSP del 27 luglio 2001, per effetto della successiva entrata in vigore dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Il CO.RE.COM. Sicilia, con verbale prot. n. 4219 del 3 febbraio 2022 ha constatato la mancata comparizione dei rappresentanti dell'Associazione Culturale R.T.M. all'audizione regolarmente convocata per lo stesso giorno alle ore 11:30, e con nota prot. n. 6367 del 21 febbraio 2022 ha trasmesso gli atti richiesti con l'istanza di accesso all'emittente che non risulta aver richiesto o presentato alcuna integrazione alle memorie giustificative del 21 gennaio 2022.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Sicilia, nella seduta del 24 febbraio 2022, ha deliberato di trasmettere gli atti all'Autorità (nota prot. 7183 del 25 febbraio 2022) confermando quanto emerso nella fase istruttoria e proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, lett. f) dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS nonché delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'articolo 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP. Ad esito della visione della documentazione istruttoria versata in atti e delle registrazioni dei programmi oggetto di contestazione si rileva quanto segue:

- risulta priva di fondamento la circostanza addotta dall'emittente secondo la quale l'atto di accertamento e contestazione CONT. N.7/ANNO 2021/N°PROT.44429/2021 sarebbe stato formato e sottoscritto da un soggetto non competente, in quanto con il conferimento della delega della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale l'Autorità, in aderenza all'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 intervenuto tra l'AGCOM, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, ha rimesso al CO.RE.COM. Sicilia lo svolgimento delle attività di analisi e valutazione dell'emesso radiotelevisivo, nonché la fase di avvio del procedimento sanzionatorio, che nel caso di specie, come espressamente indicato nelle premesse dell'atto CONT. N.7/ANNO 2021/N°PROT.44429/2021, ha avuto inizio con l'accertamento della violazione e la contestazione della stessa al fornitore di servizi media audiovisivi "TELESPAZIO MESSINA" da parte del responsabile del procedimento regolarmente individuato dal CO.RE.COM. Sicilia nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e si è conclusa con la trasmissione all'Autorità della proposta di adozione del provvedimento sanzionatorio;

- come sostenuto dall'Associazione Culturale R.T.M., nell'atto CONT. N.7/ANNO 2021/N°PROT.44429/2021 del 22 dicembre 2021, il CO.RE.COM. Sicilia si è limitato - operando un generico riferimento alla relazione predisposta dall'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico versata in atti ma non costituente parte integrante del provvedimento - a constatare la presunta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. f) dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS considerando che nel periodo compreso tra il 27 settembre ed il 3 ottobre 2021, *"è stato superato il tetto del 5% di pubblicità in alcune fasce orarie, ed inoltre nelle giornate del*

28 e 29 settembre e del 2 ottobre 2021, fra le ore 7:00 e le ore 21:00, è stata trasmessa una percentuale di programmi autoprodotti inferiore al 50% della relativa programmazione”, omettendo di indicare i criteri e le modalità di computo applicati ai fini della determinazione delle presunte violazioni e non esplicitando i presupposti di fatto (ad esempio i giorni e le fasce orarie in cui risulterebbe superato il tetto di pubblicità previsto o la percentuale esatta dei programmi autoprodotti trasmessi rispetto all’intera programmazione mandata in onda fra le ore 7:00 e le ore 21:00 dei giorni sottoposti a controllo) che hanno determinato l’adozione dell’atto, compromettendo in tal modo l’esercizio dei diritti di difesa e contraddittorio del destinatario del provvedimento, che non è stato messo in grado di conoscere le ragioni poste a base del provvedimento per verificarne ed eventualmente contestarne l’attendibilità;

- la mancata indicazione nell’atto CONT. N.7/ANNO 2021/N°PROT.44429/2021 dei presupposti di fatto che ne hanno determinato l’adozione con conseguente inosservanza dei principi del giusto procedimento, rende superfluo l’esame delle ulteriori questioni di merito inerenti all’asserito superamento del tetto di pubblicità consentito e alla percentuale di programmi autoprodotti ai fini dell’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria;

- diversamente da quanto sostenuto dall’emittente, l’atto di contestazione relativo alla presunta violazione delle disposizioni di cui all’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l’articolo 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, non risulta affatto generico né privo degli elementi di fatto e di diritto che hanno condotto alla sua adozione in quanto, come sopra riportato, nello stesso sono specificati in dettaglio la data e l’orario esatti in cui il servizio media audiovisivo “TELESPAZIO MESSINA” ha mandato in onda spot privi della dicitura “pubblicità” con ogni possibilità per il destinatario di esercitare il diritto di difesa e contraddittorio, come di fatto è avvenuto nel caso di specie, ove l’emittente ha sostenuto che la pubblicità televisiva “mandata in onda nei periodi individuati” risulta chiaramente riconoscibile e distinguibile dal contenuto editoriale sebbene priva della dicitura “pubblicità”, che a parere della stessa non viene necessariamente imposta dalla normativa in vigore. Al contrario si osserva che l’obbligo di rendere riconoscibile come tale la pubblicità televisiva e di distinguerla dal resto dei programmi con mezzi ottici di evidente percezione, introdotto dall’articolo 8, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è stato ribadito ed integrato con il regolamento attuativo in materia di pubblicità adottato dall’Autorità con delibera n. 538/01/CSP ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249 che, allo scopo di regolare l’interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l’utente, ha individuato gli strumenti da adottare a tutela del telespettatore per rendere riconoscibile la pubblicità, obbligando le emittenti televisive non solo a distinguere la comunicazione commerciale dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione ottica, ma altresì ad inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario. Al riguardo va osservato che il “Testo Unico della radiotelevisione” di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come precisato nel parere del Consiglio di Stato n. 518/2005, ha natura essenzialmente compilativa e poiché nel succedersi delle fonti – articolo 8, comma 2, della legge 6 agosto

1990, n. 223 e articolo 37, comma 1, del “*Testo Unico*” – non è stata apportata alcuna innovazione sostanziale all’architettura di base della normativa previgente, l’entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 non ha affatto determinato, come prospettato dall’emittente, l’abrogazione tacita delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” che, lungi dal trovarsi in contrasto con la fonte normativa primaria ed anzi specificandone le modalità di attuazione, hanno continuato a trovare applicazione anche a seguito della trasposizione formale delle previgenti norme nel “*Testo Unico*”;

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di non poter accogliere la proposta del CO.RE.COM. Sicilia in merito alla presunta violazione da parte dell’emittente “*TELESPAZIO MESSINA*” delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 1, lett. f) dell’allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

RITENUTO che, ad esito dell’esame della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata da parte dell’Associazione Culturale R.T.M., fornitore del servizio media audiovisivo “*TELESPAZIO MESSINA*”, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l’articolo 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, per aver messo in onda nei giorni 27, 28, 29 e 30 settembre 2021 nonché nei giorni 1, 2 e 3 ottobre 2021, negli orari specificamente indicati nell’atto di contestazione CONT. N.7/ANNO 2021/N°PROT.44429/2021 del 22 dicembre 2021, spot privi della dicitura “*pubblicità*”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dall’Associazione Culturale R.T.M. deve ritenersi di media gravità, considerato che tutte le comunicazioni commerciali oggetto di contestazione, pur non essendo segnalate con l’inserimento sullo schermo della prevista scritta recante la dicitura “*pubblicità*”, risultano distinte dal programma in corso attraverso l’utilizzo di un segnale ottico di separazione posto all’inizio e alla fine di ogni interruzione pubblicitaria.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

L’Associazione non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

L'Associazione, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto in quanto, pur a fronte degli elementi sopra individuati, il minimo edittale della sanzione deve considerarsi sufficientemente afflittivo in considerazione delle dimensioni economiche dell'Associazione, il cui fatturato per l'anno 2021 è stato di euro 71.968,00, come comunicato dal Presidente sulla base dei dati tratti dal programma di fatturazione elettronica;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'articolo 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicato per sette secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nei giorni 27, 28, 29 e 30 settembre 2021 nonché nei giorni 1, 2 e 3 ottobre 2021 risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

all'Associazione Culturale R.T.M., - codice fiscale 97102380835 - con sede legale in Messina, via U. Bonino n. 11, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario in ambito locale "*TELESPAZIO MESSINA*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'articolo 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata Associazione di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 49/22/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 49/22/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba